

ANNO XXXVI • N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2020

# IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

ISSN 1593-5795

N. 1 • 2020

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

## Direttori

Pietro Rescigno  
Guido Alpa  
Vincenzo Zeno-Zencovich  
Tommaso Edoardo Frosini  
Francesco Cardarelli  
Giorgio Resta

## Direzione e redazione

Via Boezio 14  
00193 Roma tel. 06 - 32.111.680  
www.fondazionecalamandrei.it  
dirinf@hotmail.it

## Amministrazione

Via Busto Arsizio 40  
20151 Milano  
tel. 02 - 38.089.200

# 1

**Losano** • *Caducità dei documenti digitali*  
**Piras** • *L'amministrazione nativa digitale*  
**Poddighe** • *Il "linguaggio di genere" del legislatore*  
**Legislazione** • *Adeguamento delle autorizzazioni generali al GDPR* • *Golden power nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*

**Giurisprudenza** • *La censura privata sui social media: il caso Casa Pound c. Facebook*  
• *Danno da pirateria informatica*  
• *Illegittima (in Germania) la ritrattazione iussu iudicis*  
• *Autorità pubbliche e fonti notiziali*



21101267



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

# INDICE

		Pagina
<b>1. SAGGI</b>	<b>1.1. INFORMAZIONE</b>	
ELENA PODDIGHE	Il legislatore (a) sessista: il dibattito sul “linguaggio di genere” in un libro recente	1
	<b>1.2. INFORMATICA</b>	
MARIO G. LOSANO	<i>Scripta volant</i> : la volatilizzazione dei documenti nell’era digitale	17
PAOLA PIRAS	Il tortuoso cammino verso un’amministrazione nativa digitale	43
<b>2. GIURISPRUDENZA</b>	<b>2.1. INFORMAZIONE</b>	
CASSAZIONE PENALE 20 SETTEMBRE 2019 N. 38880	Un comunicato stampa della Guardia di Finanza non è, per sé, una fonte che esonera il cronista dallo svolgere verifiche	67
BUNDESGERICHTSHOF 19 LUGLIO 2018 IX 10/18		74
	con nota di NICOLA BRUTTI	Le ‘scuse’ <i>iussu iudicis</i> dell’organo di informazione al vaglio dell’ordinamento tedesco 80
	<b>2.2. INFORMATICA</b>	
TRIBUNALE ROMA 2 OTTOBRE 2019		90
	con nota di PIEREMILIO SAMMARCO	Sui criteri per la quantificazione del danno da sfruttamento non autorizzato di opere audiovisive 99
TRIBUNALE ROMA 11 DICEMBRE 2019		104
	con nota di BRANDO MAZZOLAI	La censura su piattaforme digitali private: il caso <i>Casa Pound c. Facebook</i> 109
<b>3. LEGISLAZIONE</b>		
DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34	Interventi a favore delle emittenti radiofoniche	123
DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2019 N. 105	<i>Golden power</i> nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	123
GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 5 GIUGNO 2019 N. 146	Adeguamento delle autorizzazioni generali al GDPR	140
<b>4. RECENSIONI</b>	A. SORO, <i>Democrazia e potere dei dati</i> (G. PECORELLA)	159
<b>5. RASSEGNA DEI VOLUMI E DELLE RIVISTE</b>		165

ELENA PODDIGHE

## IL LEGISLATORE (A)SESSISTA: IL DIBATTITO SUL “LINGUAGGIO DI GENERE” IN UN LIBRO RECENTE

**SOMMARIO:** 1. Il volume. — 2. Diritto e strategie di comunicazione pubblica. — 3. Nuove prospettive nel rapporto fra linguaggio normativo e linguaggio comune. — 4. Diritto e lingua: un dialogo mai interrotto e sempre fecondo.

Il recente volume curato da Stefania Cavagnoli e Laura Mori “*Gender in legislative languages. From EU to national law in English, French, German, Italian and Spanish*”<sup>1</sup> offre l’occasione per fare il punto su alcune questioni da tempo all’attenzione degli studiosi:

- a) La funzione conformatrice del diritto, anche nel disegnare i ruoli di genere<sup>2</sup>;
- b) Il rapporto fra linguaggio normativo e linguaggio comune;
- c) Il dialogo fra giuristi e studiosi di altri ambiti nella prospettiva degli studi di genere.

### 1. IL VOLUME.

Il volume di Cavagnoli-Mori si articola in una introduzione ed una conclusione ed in sei capitoli dedicati alle cinque lingue indicate nel sottotitolo e al c.d. Euroletto<sup>3</sup>, di cui si tratterà oltre.

<sup>1</sup> *Gender in legislative languages. From EU to National law in English, French, German, Italian and Spanish*, Frank & Timme, Berlin, 2019, pp. 1-256.

<sup>2</sup> I testi di riferimento per le tecniche legislative da utilizzare per la redazione di testi normativi sono individuabili nella *Guida pratica comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della commissione per la redazione di testi legislativi dell’Unione Europea* del 2015, specifico per la tecnica legislativa, e il *Manuale comune per la presentazione e la redazione degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria* (Parlamento, Consiglio, Commissione), del

2018. Per una analisi di tali testi v. A. LEONCINI BARTOLI, *Guides de rédaction et traduction dans le cadre dell’Union Européenne*, Editori Riuniti, Roma, 2016.

<sup>3</sup> Numerosi sono gli studi sul tema compiuti da L. MORI: *La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere nelle varietà legislative dell’Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco)*, in *Gender in legislative languages. From EU to National law in English, French, German, Italian and Spanish*, Frank & Timme, Berlin, 2019, 39 ss; Id., *Observing Eurolects, Corpus Analysis of Linguistic Va-*

Le autrici (che sono la maggioranza) e gli altri autori sono tutti linguisti, e ciò accresce l'interesse sotto il profilo della comparazione giuridica.

Il diritto, infatti, non è solo quello che viene costruito dai giuristi (legislatore, accademici, avvocati, giudici) ma anche ciò che viene visto — e come viene visto — dall'esterno<sup>4</sup>. Se si rifiutano monopoli interpretativi — e tale atteggiamento pare fruttuoso per il comparatista, in quanto latore di stimoli —, conoscere come il diritto è costruito, decostruito e ricostruito attraverso altre chiavi del sapere è essenziale. In questa prospettiva, alla luce delle molteplici indagini svolte sia a livello qualitativo che quantitativo, si deve considerare che predomina la mancanza di rispetto della lingua di genere, malgrado la presenza di linee guida predisposte dall'Unione Europea<sup>5</sup>.

Si è in proposito posto in evidenza che tutti coloro che parlano e scrivono operano scelte in maniera più o meno consapevole sotto il profilo linguistico, e nessuna di queste scelte può essere considerata neutra<sup>6</sup>. Infatti nella selezione — anche inconsapevole — delle parole e del linguaggio uomini e donne “recitano il proprio ruolo sociale, delineando, a un tempo, la visione del mondo di cui sono protagonisti. Per tale motivo lo studio delle parole si confi-

---

riation, (Studies in Corpus Linguistic 86), John Benjamins, Amsterdam, 2018; Id., *Observing Eurolects, The case of Italian Studies in Corpus Linguistic 86*), John Benjamins, Amsterdam, 2018, p.199 ss.; Id., *Conclusions: a cross linguistic overview on Eurolects*, (Studies in Corpus Linguistic 86), John Benjamins, Amsterdam, 2018, p. 369 ss. L'euroletto viene definito come “la formazione e diffusione di varianti lessicali, elementi strutturali e caratteristiche testuali nelle varietà legislative dei Paesi membri”.

Si vedano inoltre R. Goffin, *L'eurolecte: le langage l'une Europe communautaire en devenir*, in *Commissione Europea: Terminologie et Traduction, la revue des services linguistiques des Institutions européennes*, 1997, 1, 63-73..

<sup>4</sup> V. BAHATIA, C. EVANGELISTI, P. ALLORI (eds), *Language, Culture and the Law. The formulation of legal concepts across systems and cultures* (Linguistic Insights 64). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

<sup>5</sup> S. CAVAGNOLI, *Introduzione. Lingua di genere e linguaggio legislativo in Europa*, p. 14.

<sup>6</sup> Sulla rappresentazione sociale delle donne, anche attraverso i media, la ricerca è estremamente ampia. Si v., tra gli altri, E. GOFFMAN, *La ritualization de la féminite*, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1977, trad. it. R. SASSATELLI, *La ritualizzazione della femminilità*, in *Studi culturali*,

2010, 37, laddove vengono presentati, anche mediante la riproduzione di immagini, la donna giocattolo, la donna giocosa, la felicità della donna (sorriso), la donna docile, la donna bambina, la donna che si schermisce con la mano, la donna sottomessa, la donna nascosta ecc. Con specifico riguardo alla rappresentazione mediatica E. Goffmann, *Gender Advertisements*, New York, Harper Colophon Books, 1976; M. BUTLER, W. PAISLEY, *Women and the mass media: sourcebook for research and action*, Human Sciences Press, New York, 1980, 316; V. BURR, *Psicologia delle differenze di genere*, Il Mulino, Bologna, 2000, 116; M. FOUCAULT, *Histoire del la sexualité 1: La volontà de savoir*, Paris, Editions Gallimard: trad. it., *Storia della sessualità, vol. 1, La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, 1978; R. GILL (2003) *From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Re-sexualisation of Women's Bodies in the Media*, in *Feminist Media Studies*, vol. 3, n. 1, 100; S. BORDO (1993) *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body*, Berkeley, University of California Press, trad. It., *Il peso del corpo*, Milano, Feltrinelli, 1997.

Per un'analisi di carattere maggiormente giuridico v. G. DI CRISTOFARO LONGO, *Modelli di donna emergenti nei mezzi di comunicazione di massa*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1985; Id., *La*

gura come una peculiare via di accesso alla conoscenza delle dinamiche culturali, permettendo di individuare formulazioni valutative implicite, ma chiaramente espresse nel parlare quotidiano”<sup>7</sup>.

La “Introduzione” di Stefania Cavagnoli, dedicata a “*Lingua di genere e linguaggio legislativo in Europa*”, opera un’intersezione fra le disposizioni normative delle istituzioni pan-europee (Unione Europea e Consiglio d’Europa) e le spinte verso l’uso nei documenti ufficiali di linguaggi che non ripetano stereotipi<sup>8</sup> “sessisti”, intendendo con questa locuzione la formalizzazione stereotipata, appunto, quindi seriale e comunemente accettata, di ruoli quasi esclusivamente maschili o quasi esclusivamente femminili<sup>9</sup>.

L’“Introduzione”, nell’effettuare la suddetta ricognizione, esprime con riguardo a taluni documenti ufficiali delle riserve sui procedimenti di trasposizione dal calco primigenio dell’Unione Europea a quello delle lingue nazionali<sup>10</sup>. In particolare — e si tratta di un punto che è particolarmente interessante per il

*donna nei media*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1992; L. BOLLA e F. CARDINI, *Carne in scatola. La rappresentazione del corpo nella televisione italiana*, Roma, Rai-Eri, 1999, p. 170; L. CORNERO, *Una, nessuna ... A quando centomila? La rappresentazione della donna in televisione*, Roma, Rai-Eri, 2001, p. 184; Cnel, *Donne, lavoro, TV. La rappresentazione femminile nei programmi televisivi*, Roma, Documenti, 2002; Ancorpari, Audisat, Numidia (a cura di), *Prospettive di genere e linguaggi della tv digitale*, Milano, Comedit, 2004; V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione*, Bologna, 2004, p. 86 ss.; B. PEZZINI, *Riflessioni introduttive su genere e diritto pubblico*, in *Genere e pari opportunità: teorie e pratiche*, in *Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Bergamo*, Bergamo, 2004; B. PEZZINI (a cura di), *Diritti sociali tra uniformità e differenziazione. Legislazione e politiche regionali in materia di pari opportunità, previdenza e lavoro dopo la riforma del Titolo V*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 68 e ss.; C.B. PRESTON, *Subordinated Stills: An Empirical Study of Sexist Print Advertising and Its Implications for Law*, 15 *Tex. J. Women & L.* 229 (2005); CENSIS, *Women and Media in Europe*, Roma, Censis, 2006; B. PEZZINI (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo University Press, 2012, 75 e ss., nonché, volendo, E. Poddighe, *Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di genere*, Roma TrE-Press, 2018, 77 ss, ove ampi riferimenti legislativi e comparatistici.

<sup>7</sup> F. FUSCO, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità*, Ed. Dell’orso, Alessandria, 2012.

<sup>8</sup> Antesignana del sessismo nella lingua L. IRIGARAY, *Parlare non è mai neutro*, Roma, 1991; A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987; M.S. SAPEGNO (a cura di), *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, Roma, 2010. Con specifico riguardo alle problematiche del linguaggio di genere nel recepimento delle direttive europee v. L. TAFANI, *Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*, in *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto nell’Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, p. 203 e ss. Sia consentito inoltre il rinvio a E. Poddighe, *Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di genere*, Roma TrE-Press, 2018.

<sup>9</sup> Sulla difficoltà di individuare e definire gli stereotipi v. E. Poddighe, *Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di genere*, Roma TrE-Press, 2018, 120.

<sup>10</sup> Il multilinguismo, o plurilinguismo, infatti, non è garantito in modo completo nella produzione del diritto primario. Come evidenzia J. Ziller, *Lingue e politica linguistica nell’Unione Europea*, in *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto nell’Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, p. 33, in conformità alla giurisprudenza

giurista — laddove la fedeltà al testo originario impone l'adeguamento di quello secondario. In altri termini se un testo normativo nasce con una connotazione linguistica “sessista”, la sua traduzione non potrà discostarsene. Sul punto si tornerà più avanti, ma si tratta di una questione ermeneutica di grande rilievo: il diritto viene sempre “tradotto” attraverso il processo interpretativo e non rimane mai uguale a sé stesso. Per usare una allitterazione abusata, “tradurre” comporta “tradire”: ci si deve pertanto chiedere se conformare un testo ad obiettivi di politica del diritto “di genere” sia legittimo — in senso strettamente giuridico — in relazione al raggiungimento della finalità, oppure al contrario il rispetto della lettera della legge debba essere considerato preminente e predominante.

La domanda è tutt'altro che oziosa con riferimento all'esperienza francese, trattata da Enrica Bracchi nel suo articolo “*Language législatif européen et français selon une orientation genrée*”. L'autrice opportunamente segnala — e la considerazione è particolarmente utile per il giurista anche in contesti diversi da quello del volume — la “ortodossia” della cultura giuridica francese e la scarsa permeabilità del linguaggio legislativo a suggestioni socio-politiche <sup>11</sup>.

Particolarmente interessante è osservare i risultati raccolti dall'autrice su taluni *corpora* (insieme di testi selezionati ed organizzati per facilitare le analisi linguistiche, le quali vengono effettuate attraverso strumenti informatici), i quali evidenziano da un lato una messe di studi molto puntuali, ma allo stesso tempo la grande tradizione — e la tendenza alla conservazione della tradizione — della lingua francese, con forti resistenze <sup>12</sup> verso la introduzione di neologismi, tipicamente la versione femminile di sostantivi storicamente maschili. Una resistenza che ha significativamente ridotto la portata dei pur numerosi tentativi di intervento normativo, e che ha generato forme di “co-abitazione” di genere (tipicamente “*Madame le president*”).

---

della Corte “a partire dalla sentenza della Corte del 12 novembre 1969, *Stauder*, causa 29-69, nessuna delle versioni prevale sulle altre; e ciò è vero anche se può essere individuata una versione ‘originaria’ nella quale l’atto sarebbe stato redatto prima di essere tradotto”.

<sup>11</sup> E. BRACCHI, *Language législatif européen et français selon une orientation genrée*, p. 67 e ss.; S. PATIN, F. MEGALE, *Observing Eurolects: the case of French*, in L. Mori (ed.), *Observing Eurolects, Corpus Analysis of Linguistic Variation*, (Studies in Corpus Linguistic 86), John Benjamins, Amsterdam, 2018, 121 ss.; Id., *Interferenze*

*sull’italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione della lingua francese*, in Senato della Repubblica (a cura di), *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità - Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell’Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, 83 e ss..

<sup>12</sup> Tali resistenze si rilevano a cominciare dalla prestigiosa *Académie française*. Per una ampia bibliografia e sitografia sul genere nel linguaggio legislativo francese v. E. BRACCHI, *Language législatif européen et français selon une orientation genrée*, pp. 104, 105.

L’esperienza inglese — analizzata da Stefania Sandrelli nel capitolo su “*Gender and language in English directives and UK national transposition measures*”<sup>13</sup> — è particolarmente interessante sia perché la questione del “genere” — e del linguaggio di genere — è vivissima nel mondo anglosassone, sia perché l’inglese — a differenza dell’italiano, del francese e dello spagnolo — conosce, linguisticamente, il genere neutro (e dunque ha una intrinseca predisposizione verso forme appunto “*gender-neutral*”), ma al tempo stesso ha un elevatissimo numero di sostantivi che si qualificano con il suffisso “-*man*”, dal postino (“*postman*”) al presidente (“*chairman*”) passando per una moltitudine di altri termini “neutralizzanti” attraverso la sostituzione con il posticcio suffisso “-*person*”<sup>14</sup>.

Ed è proprio tale “neutralizzazione” che viene fatta oggetto di critiche evidenziandosi che in tal modo il ruolo delle donne viene occultato, mentre sarebbe appropriato distinguere (“*spokesman*”/“*spokeswoman*”) precisando il sesso dell’agente.

L’esperienza britannica — rafforzata dalla conformazione linguistica inglese<sup>15</sup> — è caratterizzata da un fiorire di documenti di indirizzo sul *drafting* legislativo (che si trovano peraltro anche in altri paesi anglofoni: Stati Uniti, Canada, Australia)<sup>16</sup> che trat-

<sup>13</sup> S. SANDRELLI, *Gender and language in English directives and UK national transposition measures*, in S. Cavagnoli, L. Mori (a cura di), *Gender in legislative languages. From EU to National law in English, French, German, Italian and Spanish*, Frank & Timme, Berlin, 2019, 109 ss.; Id., *Observing Eurolects: the case of English*, in L. Mori (ed.), *Observing Eurolects, Corpus Analysis of Linguistic Variation*, (Studies in Corpus Linguistic 86), John Benjamins, Amsterdam, 2018, 63 ss.

<sup>14</sup> V. J. D. FISCHER, *The Supreme Court and Gender Neutral Language: Splitting la Difference*, 33 *Women’s Rts. L. Rep.* 218 (2012) e la lunga lista di nomi (a p. 228): clergyman, congressman, manpower, businessman, fireman, founding fathers, layman, laymen, mailman, mankind, man-made, policeman, policemen, e postman.

<sup>15</sup> C. WILLIAMS, *The end of the “masculine rule”? Gender-neutral legislative rafting in the United Kingdom and Ireland*, in *Statute Law Review* 29 (3), 2008, 139 ss. Sulle difficoltà di rendere *gender neutral* la legislazione in lingua inglese v. M. E. GRIFFITH, *Sexism, Language, and the Law*, in 91 *W. Va. L. Rev.* 125 (1983); S. PETERSSON, *Locating Inequality: The Evolving Discourse on*

*Sexist Language*, in 32 *U. Brit. Colum. L. Rev.* 55 (1998).

<sup>16</sup> BCLL, *Gender Free Legal Writing. Managing the Personal Pronouns*. British Columbia Law Institute, July 1998, in <http://www.bcli.org/sites/default/files/Gender-Free.pdf>; AUSPC, *English usage, gender-neutral Language, grammar, punctuation and spelling*, Drafting Direction No. 21, Australian Office of Parliamentary Counsel, 1 March 2016, in [http://www.opc.gov.au/about/docs/drafting\\_series/dd2.1.pdf](http://www.opc.gov.au/about/docs/drafting_series/dd2.1.pdf). DJCAN, *Legistic. Gender-Neutral language*, Government of Canada, Department of Justice. In <http://Justice.gc.ca/eng/rp-pr/cs-jc/legis-redact/legistics/p1p15.html>; Commissione Europea, *What’s new? Changes to the English Style Guide and Country Compendium*, February 2018, in [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/whats\\_new\\_style\\_guide\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/whats_new_style_guide_en.pdf); Parlamento Europeo, *The English Style Guide: A Handbook for Authors and Translators Working in English for the European Commission*, European Commission Directorate General for Translation, in [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/styleguide\\_english\\_dgt\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/styleguide_english_dgt_en.pdf); UNESCO, *Guidelines on Gender-Neutral Language*,

tano in particolare nomi e pronomi<sup>17</sup>. Non manca peraltro chi rileva come la suddetta esigenza di non discriminazione finisce per infarcire i testi di costanti duplicazioni (*he/she, his/her* ecc.) rendendoli scarsamente intellegibili<sup>18</sup>, oltre che faticosamente leggibili.

Anche qui l'uso dei *corpora* evidenzia la permeabilità o, più spesso, la impermeabilità del linguaggio normativo a modifiche di genere. E, risultato all'apparenza singolare, che il linguaggio dell'Unione Europea è meno "sessista" di quello delle istituzioni britanniche.

Lo iato fra prescrizione — per quanto "*soft*" — e realtà è

---

1999, in <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950.mo.pdf>.

Per l'Australia v. *Avoidance of Sexist Language in Legislation*, in 11 *Commw. L. Bull.* 590 (1985); e G. C. THORNTON, *The Avoidance of Sexist Language*, in 14 *Commw. L. Bull.* 415 (1988). V. pure K. KABBA, *Gender-Neutral Language: An Essential Language Tool to Serve Precision, Clarity and Unambiguity*, 37 *Commw. L. Bull.* (2011) 427.

Per un tentativo di regole internazionali v. inoltre la Raccomandazione n. 4/1990 del 21.2.1990 del Consiglio d'Europa: "The Committee of Ministers ... Convinced that the sexism characterising current linguistic usage in most Council of Europe member States — whereby the masculine prevails over the feminine — is hindering the establishment of equality between women and men, since it obscures the existence of the women as half of humanity, while denying the equality of women and men; noting also that the use of the masculine gender to denote people of both sexes is, in today's social context, a source of uncertainty about the people — men or women — involved; ... Recommends that governments of member States promote the use of a language reflecting the principle of equality of the women and men and take all measures they consider appropriate with a view to: 1. encouraging the use, as far as possible, of non-sexist language to take account of the presence, status and role of women in society as current linguistic practice does for men; 2. bring the terminology used in legal drafting, public administration and education into line with the principle of sex equality; 3. encourage the use of non-sexist language in the media."

A livello regionale si segnala il caso della Regione Sardegna che, con la legge 20.10.2016, n. 24 sulla "qualità della regolazione", dispone all'art. 6 che "1. La Re-

gione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative.

2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche".

<sup>17</sup> L'uso dei *corpora* per far emergere un cambiamento linguistico come espressione e sintomo di un cambiamento culturale si ha dall'analisi della riduzione dell'uso dei pronomi maschili rispetto a quelli femminili nella lingua inglese nel periodo dal 1930 al 2005. La stessa autrice S. SANDRELLI sottolinea tuttavia che l'aumento in termini di frequenza d'uso dei *gendered words* non corrisponde necessariamente a una rappresentazione equa dei generi. In tal senso v. P. BAKER (2010), *Sociolinguistics and Corpus Linguistics*. Edimburgh Sociolinguistics, Edimburgh University Press, Edimburgh. Analogamente, nel senso di interpretare come strategie discorsive di identificazione le scelte linguistiche, v. R. WODAK, R. DE CILLIA, M. REISIGL, K. LIEBHART (1999): *The Discourse Construction of National Identity*. Edimburgh University Press, Edimburgh.

<sup>18</sup> P. BAKER, *Will Ms ever be as frequent as Mr? A corpus-based comparison of gendered terms across four diachronic corpora of British English*, in *Gender and Language*, 4 (1), 2010, 125 ss.



confermato anche dal capitolo curato da Fabio Proia<sup>19</sup> sul tedesco giuridico<sup>20</sup> (“*EU-und bundesdeutsche Gesetzgebungssprache aus Genderperspective*”) che vede ancora prevalere il maschile come genere degli agenti, spesso connotato attraverso il suffisso *-mann*, anche se spesso sostituito da “*-person*”.

D'altra parte per il comparatista tale risultato appare quasi inevitabile per l'area del diritto privato, considerato il ruolo che il BGB ha avuto ed ha tuttora nel formare la struttura mentale e il vocabolario del giurista (*ex multis: Vertreten* — rappresentante; *Eigentümer* — proprietario).

Tornando alle lingue romanze, il capitolo curato da Lorenzo Blini (“*Usos inclusivos de género en el castellano legislativo de la Unión Europea y de España*”)<sup>21</sup> evidenzia come il linguaggio legislativo della Spagna pare adagiarsi sulla recezione di pratiche redazionali consolidate e routinarie, scarsamente sensibili alle discriminazioni linguistiche di genere, e l'uso di espressioni “*gender-neutral*” viste come deviazione delle regole accademiche.

Venendo all'ampio capitolo di Stefania Cavagnoli dedicato a “*Linguaggio giuridico europeo e italiano nella prospettiva linguistica di genere*”, la ricognizione mette a confronto l'ampia produzione pre- e para- normativa a cominciare dalle pionieristiche (1987) “*Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*” predisposte da Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>22</sup>. Da tale testo sono derivate una quantità di altri documenti a livello nazionale e locale e che hanno coinvolto anche soggetti privati come gli editori. Sotto il profilo comparatistico interessa in questa sede sottolineare lo stretto dialogo che questi testi intrattengono con analoghi documenti a livello europeo ed internazionale, dando luogo ad una vera e propria rete di ricerche e di scambio di cui quella pubblicata nel volume curato da Cavagnoli e Mori rappresenta certamente un mirabile esempio<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> F. PROIA, *EU-und bundesdeutsche Gesetzgebungssprache aus Genderperspective*, pp. 213 e ss.

<sup>20</sup> V. S. CAVAGNOLI, *Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e trasposizione della lingua tedesca, in Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorso di produzione e circolazione del diritto dell'Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, 97 e ss. Sull'uso sessista della lingua nella comparazione tra Italia e Germania v. C. NARDONE, *Lingua, genere e lavoro in Italia e in Germania: un'analisi comparativa su annunci di lavoro, sui corpora ITWAC e DEWAC e sulla stampa*, Università di Bologna, tesi di Dottorato, 2018.

<sup>21</sup> L. BLINI, *Usos inclusivos de género en el castellano legislativo de la Unión Europea y de España*, pp. 183 ss. Sempre riguardo al caso della Spagna v. L. BLINI, *Observing Eurolects: The case of Spanish*, in L. MORI (a cura di), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law* (Studies in Corpus Linguistics 86), John Benjamins, 329 ss., e l'ampia letteratura e legislazione ivi citata; Id., *Entre traducción y reescritura: eurolecto español y discurso legislativo nacional*, in *Cuadernos AISPI*, 12, 2018, 21 e ss.

<sup>22</sup> A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987.

<sup>23</sup> P. BAKER, *Sociolinguistics and Corpus Linguistics*. Edinburgh Sociolinguistics

In questa prospettiva deve essere appunto letto il capitolo più significativo — per quanto attiene al profilo giuridico — di Laura Mori su “*La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere nelle varietà legislative dell’Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco)*”<sup>24</sup>. L’autrice chiarisce subito il senso e l’oggetto della ricerca: “Il campo di indagine che abbiamo scelto è circoscritto ad un genere testuale, le leggi, caratterizzato da un alto grado di conservatorismo linguistico spesso oggetto di critica e motivo di proposte per una sua modernizzazione basata sull’importanza della relazione fra diritto e lingua”, facendo altresì immediato e opportuno riferimento alle “molte riflessioni che provengono da giuristi/e comparatisti/e”.

A ciò si aggiunga che la individuazione dell’“euroletto” (termine non di immediata comprensione per il non-linguista) conduce al dissodato — ma tuttora incerto — terreno delle “lingue ufficiali” dell’Unione Europea e delle difficoltà che si incontrano nel cercare di unire l’Europa così divisa fra 24 lingue<sup>25</sup>. Per questa ragione interessa in chiave comparatistica la prospettiva sociolinguistica, giacché è comune, in questa branca delle discipline giuridiche e nelle società occidentali, che le funzioni del diritto siano in larga misura determinate dagli usi sociali, cui anche le istituzioni si piegano se vogliono produrre norme efficienti.

Vi è tuttavia il rischio, in più sedi posto in evidenza dalle studiosi di diritto comparato<sup>26</sup>, che il linguaggio *gender-neutral* rimanga codificato nelle forme ufficiali — letteralmente la “*law in the books*” — restando assente nel linguaggio comune<sup>27</sup>, determinando una scissione fra declamazione e prassi<sup>28</sup>.

L’approccio socio-linguistico, tuttavia, ha ben presenti alcuni dati istituzionali, come la diffusione trasversale di europeismi al

---

stics, Edimburgh University Press, Edimburgh, 2010; Id., *Gendered Discourses*, in P. Baker, J. Egbert, *Triangulating Methodological approaches in Corpus-Linguistic Research*, Routledge, New York-London, 2016, 138 ss.

<sup>24</sup> L. MORI, *La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere nelle varietà legislative dell’Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco)*, p. 39 ss.

<sup>25</sup> J. ZILLER, *Lingue e politica linguistica nell’Unione Europea*, in *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto nell’Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, p. 33; L. TAFANI, *Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*, in *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle plu-*

*ralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto nell’Unione Europea*, Senato della Repubblica, Roma, 2017, p. 213, 214.

<sup>26</sup> V. appunto L. MORRA, B. PASA (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e critotipi*, Giappichelli 2015.

<sup>27</sup> Tipicamente sul luogo di lavoro: M. STRAUSS, *Sexist Speech in the Workplace*, in 25 *Harv. C.R.-C.L. L. Rev.* 1 (1990). V. pure C. WILLIAMS, *The End of the ‘Masculine Rule’? Gender-Neutral Legislative Drafting in the United Kingdom and Ireland*, 29 *Statute L. Rev.* 139 (2008).

<sup>28</sup> Il dubbio è espresso da S. SCZESNY, M. FORMANOWICZ, F. MOSER, *Can Gender-Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination?*, in 7 *Frontiers in Psychology* 25 (2016) [disponibile alla pagina <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4735429/>].

fine di veicolare l’idea di un’Europa che mira a una vera e propria integrazione delle differenze, armonizzando altresì il linguaggio con l’adozione di scelte lessicali specifiche.

La ricerca, che si avvale di avanzate metodologie di confronto inter e intra linguistico (e che hanno dato corpo ad un precedente volume curato dalla medesima autrice) mostra come il linguaggio di genere sia una prospettiva — fra molte — attraverso la quale saggiare il rapporto lingua/norma/mutamento sociale. Per intendersi, la formalizzazione in un testo normativo di un termine *gender-neutral* ovvero volto al femminile<sup>29</sup>, rileva sia se esso costituisce recepimento di un germe di un successivo mutamento linguistico, sia se esso ne favorisca la genesi. Nella misura in cui il diritto è anche — e in maniera determinante — convenzione linguistica, le parole del diritto, uscite dai “books” ed entrate “in action”, producono un cambiamento nell’ordinamento e nella società.

## 2. DIRITTO E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA.

Le pubbliche autorità agiscono prevalentemente attraverso norme. Anche se cresce l’attività di comunicazione pubblica non

<sup>29</sup> F. FUSCO, *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)visibilità*, Ed. Dell’orso, Alessandria, 2012. Sull’incidenza del linguaggio sessista nella formazione infantile v. I. BIEMMI, *Sessi e sessismo nei testi scolastici. La rappresentazione dei generi nei libri di lettura delle elementari*, Tipografia del Consiglio Regionale della Toscana, Firenze, 2006. C. ROBUSTELLI, *Pari trattamento linguistico tra uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma, 2011, 181 e ss.; V. R. PACE, *Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari*, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1986; B. DAVIES, *Gender Bias in School Text Books*, Commonwealth Secretariat, 1995 (“Gender bias in school textbooks takes many forms and is often subtle and difficult to detect. It creates and sustains a view of the world in which male activity and male persons are of primary importance and of greatest value, while female activity and female persons are marginalised, made invisible or downgraded”). V. per una delle prime analisi giuridiche C. AMYX, *Sex Discrimination: The Textbook Case*, 62 *Calif. L. Rev.* 1312 (1974).

Il discorso si ripropone per i libri per l’infanzia differenti da quelli scolastici. Sul tema v. E. GIANINI BELOTTI (a cura di), *Sessismo nei libri per bambini*, Edizioni dalla

parte delle bambine, Milano 1978; M. HAMILTON, D. ANDERSON, M. BROADDUS, K. YOUNG, *Sex stereotyping and under-representation of female characters in 200 popular children’s picture books: A twenty-first century update*, in 55 *Sex Roles* 757 (2006).

Recentemente, volendo, v. E. PODDIGHE, *op. cit.*, Roma TrE-Press, 2018, 121 ss.

Sul tema della discriminazione sul video, tra innumerevoli studi negli Stati Uniti, v. ad es. D.M. GLASS, *Portia in Primetime: Women, Lawyers, Television, and L.A. Law*, 2 *Yale J.L. & Feminism* 371 (1990); M. ELASMAR, K. HASEGAWA, M. BRAIN, *The Portrayal of Women in U.S. Prime Time Television*, in 43 *J. Broad. & Elec. Media* 20 (1999); M.M. LAUZEN, D.M. DOZIER, *Making a Difference in Prime Time: Women on Screen and behind the Scenes in the 1995-96 Television Season*, 43 *J. Broad. & Elec. Media* 1 (1999); T. Lovell Banks, *Here Comes the Judge! Gender Distortion on TV Reality Court Shows*, in 93 *U. Baltimore L. Rev.* 38 (2009); A. NELKE, *Changes in Gender Roles in the Media*, 2011 (disponibile alla pagina [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1934725](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1934725)); T. SIMPSON-WOOD, *The Rise and Fall of Bad Judge: Lady Justice is No Trump*, in 17 *Tex. Rev. Ent. & Sports L.* 1 (2015).

Sulla dignità della donna sulla Rete, volendo, v. E. PODDIGHE, *op. cit.*, Roma TrE-Press, 2018, 130 ss.

specialistica (cioè non rivolta ai giuristi o agli “addetti ai lavori”), al fondo vi sono norme. Mentre le parole delle persone — famose o comuni — sono scritte sull’acqua, quelle delle istituzioni, consegnate in atti con valore cogente, restano ed è quasi impossibile liberarsene come dimostrano i tanti, e vani, tentativi di disbosciamento della giungla normativa.

L’adozione di specifici registri comunicativi — fra cui rientra pienamente quello di genere <sup>30</sup> — risponde dunque alla funzione anche promozionale del diritto. Come con le persone fisiche, il modo con il quale le istituzioni parlano le connotano, in senso sia positivo che negativo. Di solito ci si sofferma su quest’ultimo aspetto evidenziando sotto molteplici profili (linguistici, semantici, sintattici, lessicali) l’oscurità o l’incomprensibilità della legge, a cominciare da quella primaria <sup>31</sup>.

In altri casi le espressioni utilizzate, caratterizzate da una forte valenza retorica, rimangono impresse e formano non solo pensieri ma anche condotte conseguenti (“*L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro*”). E la retorica — nella sua funzione di convincimento — assieme alla logica, è uno dei pilastri sui quali si muove il diritto.

La diffusione di interventi normativi volti a riscrivere il vocabolario al fine di rimuovere discriminazioni linguistiche di genere ha una natura eminentemente politica <sup>32</sup>. Non è un caso che i molteplici testi siano privi di un apparato sanzionatorio. Dunque il rispetto è affidato alla professionalità dei funzionari delle istituzioni e delle amministrazioni e al controllo sociale <sup>33</sup>.

In questa prospettiva, una consapevole scelta del linguaggio giuridico <sup>34</sup> che rifletta il principio di parità fra i sessi e che dal settore pubblico si riversi verso quello privato (si pensi ad esempio ai CCNL) non può essere considerata meramente declamatoria, ma contribuisce a formare l’immagine che i cittadini hanno

---

<sup>30</sup> G. BONERBA, M. DAMIANI, M. DOMINICI, P. MANCINI, P. PACILLI, C. SANTILLI, *La comunicazione istituzionale al femminile. Per una comunicazione attenta al genere*, Corecom Umbria, [http://www.corecom.umbria.it/files/allegati\\_publicazioni/quaderni\\_2.pdf](http://www.corecom.umbria.it/files/allegati_publicazioni/quaderni_2.pdf), Perugia, Corebook, 2014.

<sup>31</sup> M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Economica Laterza, Bari, 2010.

<sup>32</sup> V. S. PETERSSON, *Locating Inequality: The Evolving Discourse on Sexist Language*, in 32 *U. Brit. Colum. L. Rev.* 55 (1998).

<sup>33</sup> V. MACLEAN, *Is gender-neutral drafting an effective tool against gender*

*inequality within the legal system?*, 39 *Commw L. Bull.* 443 (2013). Per un tentativo di regole internazionali v. UNESCO, *Guidelines on Gender-Neutral Language [disponibile alla pagina <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf>]*; nonché la Raccomandazione n.4/1990 del 21.2.1990 del Consiglio d’Europa, *cit.*, nota 15.

<sup>34</sup> A proposito del linguaggio giuridico statunitense non si può omettere di rammentare il ruolo di condizionamento e influenza che svolgono le sentenze della Suprema Corte. In proposito v. L.M. ROSE, *The Supreme Court and gender-neutral language: setting the standard or lagging behind?*, in *Duke Journal of Gender Law and Policy* 17, (2010) 81 e ss.

dei soggetti istituzionali<sup>35</sup>. Peraltro, è chiaro che *est modus in rebus*, e non è un caso che l'allegoria della giustizia rechi in mano una bilancia, simbolo di equilibrio. Le parole del diritto sono importanti, ma occorre evitare che approcci ideologici, abbandonando il solco della gradualità, diano luogo ad usi verbali del tutto esteriori e che rischiano di sfociare nel ridicolo o nella parodia. Anche le politiche linguistiche di genere sono di lungo termine e la loro efficacia può seriamente — cioè attraverso le metodologie scientifiche di cui dispongono i linguisti — essere misurata assumendo come unità quella generazionale.

Nel contrasto agli stereotipi di genere e specificamente a proposito del susseguirsi delle generazioni, da decenni la ricerca femminista ha segnalato la necessità di intervenire in misura significativa sui libri di testo, in particolare quelli delle scuole primarie, in cui posizioni tradizionali e stereotipate dei ruoli femminili e maschili vengono riprodotti e perpetuati, generando un processo di validazione autoritativa (attraverso la istituzione scolastica), generalizzata<sup>36</sup>.

L'impostazione è stata, progressivamente, accettata e seguita a livello pedagogico, e si è messa in luce l'importanza del formarsi di taluni modelli nella psiche dell'età evolutiva<sup>37</sup>.

Tornando al linguaggio istituzionale, si rileva peraltro che il linguaggio europeo<sup>38</sup> è decisamente conservativo poiché ogni scelta di carattere apparentemente meramente linguistica determina conseguenze di tipo giuridico. Per tale ragione i testi comunitari

<sup>35</sup> S. COPECCHI, *Donne e comunicazione*, Dedalo, Bari, 2006; M. CORTELAZZO, *L'italiano giuridico sta davvero cambiando?*, in F. BAMBI, B. POZZO (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, 179 ss.

<sup>36</sup> V. E. SERRAVALLE PORZIO (a cura di), *Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita*, Associazione Italiana Editori, 2000; EAD. (a cura di), *Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita. Vademecum II*, Associazione Italiana Editori, 2001; I. BIEMMI, *Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari*, Rosenberg & Sellier, 2010; I.D.M. SCIERRI, *Stereotipi di genere nei sussidiari di lettura per la scuola primaria/Gender Stereotypes in Primary School Textbooks*, in *AG/About Gender* 2017, vol. 6, p. 15.

<sup>37</sup> V. R. PACE, *Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari*, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1986; B. DAVIES, *Gender Bias in School Text Books*, Commonwealth Secretariat, 1995 (“Gender bias in school textbooks takes many forms and is often subtle and difficult to detect. It

creates and sustains a view of the world in which male activity and male persons are of primary importance and of greatest value, while female activity and female persons are marginalised, made invisible or downgraded”). V. per una delle prime analisi giuridiche C. AMYX, *Sex Discrimination: The Textbook Case*, 62 *Calif. L. Rev.* 1312 (1974).

<sup>38</sup> B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *Il principio di parità tra uomo e donna nell'integrazione europea: costruzione del genere e costruzione dell'uguaglianza*, in P. GARGIULO (a cura di), *Politica e diritti sociali nell'Unione Europea. Quale modello sociale europeo?*, ESI, Napoli, 2011; B. PEZZINI, *Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana*, in B. PEZZINI (a cura di), *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto*, Jovene, Napoli, 2008, 91 e ss.; M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, Milano, 2007; S. NICCOLAI, *I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal metodo aperto di coordinamento*, in *Pol. Dir.*, 2006, 573.

vengono sottoposti, come è noto, a una fase di revisione da parte di giuriste/i e linguiste/i, ma il riferimento a testi normativi precedentemente redatti è imprescindibile e costante, così come quello — continuo — alla giurisprudenza comunitaria. La conseguenza di tale tecnica redazionale è che la riproposizione di tale apparato concettuale porterà a una scarsa innovazione linguistica, riducendo altresì l'allontanamento del testo originario, redatto prevalentemente in lingua inglese, che in molti casi non presenterà forme differenziate per genere<sup>39</sup>.

### 3. NUOVE PROSPETTIVE NEL RAPPORTO FRA LINGUAGGIO NORMATIVO E LINGUAGGIO COMUNE.

Le società contemporanee sono società dell'informazione e della comunicazione. I confini fra l'una e l'altra — una volta abbastanza ben delineati — sono oggi in larga misura confusi, riuscendo spesso difficile distinguere fra l'attività informativa da uno a molti, e quella comunicativa che — grazie alle tecnologie digitali — non è più solo interpersonale, ma che ridonda in comunità più o meno ampie e attraverso la quale il singolo è creatore/rielaboratore di informazioni.

Questo — gli studi in materia sono ormai molteplici e i risultati convergenti con riguardo a tutte le lingue occidentali — comporta che quando si parla di “uso sociale” si debba necessariamente guardare alle forme comunicative digitali, facilmente registrabili grazie alla “memoria della rete”. Banalmente, per registrare il “parlato” in un contesto pre-digitale erano necessarie indagini complesse, costose e inevitabilmente parziali, dal punto di vista del campione, mentre oggi l'analisi del linguaggio è pratica comune, diffusa e utilizzata per molteplici finalità: da quelle di contrasto a forme anti-sociali (un esempio fra tutti, il c.d. *hate-speech*) all'analisi di mercato (il “*sentiment*” degli utenti rilevato attraverso indicatori semantici).

A tal proposito appare interessante valutare come la nuova realtà si rapporti con la discussione sul linguaggio normativo e

---

<sup>39</sup> V. D. COSMAL, *Tradurre per l'Unione Europea. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a EST*, II Ed., Hoepli, Milano, 2007. Per ulteriori considerazioni sull'euroletto, sulle definizioni e le implicazioni, v. L. MORI, *La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere nelle varietà legislative dell'Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco)*, p. 57. Sul recepimento delle direttive e l'attività di tradu-

zione relativa v. B. STEUNENBERG, W. VOERMANS, *The Transposition of EC Directives: A Comparative Study of Instruments, Techniques and processes in Six Member States*, Leiden University, 2006, nonce su WODC/ Ministry of Justice, in: <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/4933>; I. STRANDVIK, *Legal harmonization through legal translation: texts that say the same thing?*, in J.W. BAAJ CORNELIS (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonization*, 2012, 25 ss.

sulla sua declinazione di genere, e quali conseguenze l’una determini sull’altra.

In primo luogo, è possibile registrare i mutamenti negli usi in modo accurato e dunque verificare se, e in che misura, vi sia una relazione col dato normativo (ad es. quello che formalizza termini *gender-neutral* ovvero valorizza termini al femminile)<sup>40</sup>.

Dall’altro, è possibile incoraggiare — viene in mente il “*gentle nudge*” propugnato da Cass Sunstein<sup>41</sup> — l’uso di un vocabolario non sessista intervenendo sugli strumenti digitali: basti pensare al “suggeritore” di termini nella digitazione di testi su terminali mobili. L’approccio paternalista digitale si espone a molteplici rilievi, primo tra tutti quello di un condizionamento non percepito e non espressamente voluto dai destinatari, ma la sua efficacia è indubbiamente superiore agli altri mezzi, data la diffusione degli strumenti digitali.

In pratica, il legislatore, anziché rivolgersi ad una platea indeterminata di soggetti confidando nella loro adesione a modelli linguistici di genere, si potrebbe limitare ad intervenire — peraltro in modo molto “*soft*” — sugli intermediari digitali, determinando uno standard industriale. Questo determinerebbe non soltanto un mutamento e un condizionamento sulle persone adulte, le cui abitudini sono più consolidate e pertanto più difficilmente eradicabili, ma soprattutto sul pubblico di adolescenti e giovani, nei quali il linguaggio è ancora in via di formazione e arricchimento; si potrebbe così giungere ad un incremento della sensibilità del pubblico giovanile alla terminologia *gender neutral*.

Vi è peraltro un altro aspetto da considerare nella prospettiva del linguaggio normativo di genere. Siamo tradizionalmente abituati a considerare che il diritto si esprima principalmente attraverso le parole (e di qui la importanza del genere lessicale). Ma in maniera crescente e in vari contesti il diritto assume anche forme comunicative visive.

Tradizionalmente ciò avveniva tipicamente nella segnaletica stradale e nelle avvertenze sui prodotti (ad es. i disegni per indicare sostanze velenose o urticanti). L’esigenza di comunicare con un pubblico sempre più ampio, la presenza di destinatari stranieri che non sono in grado di comprendere la lingua, bambini o anziani con minore capacità recettive, l’efficacia della rappresentazione mediante simboli e la immediata percepibilità di essi, sono tutti fattori che spingono verso strategie comunicative per

<sup>40</sup> Numerosi interventi vengono portati avanti, come accennato, nel senso della accettabilità testuale della terminologia, volta a raggiungere il cosiddetto *plain language*, utilizzando espressioni referenziali pianificate al fine di evitare la discriminazione di genere su base linguistica. Sul tema v. già

negli anni ’80 dello scorso secolo, R.A. DE BEAUGRANDE, W.U. DRESSLER, *Introduzione alla linguistica testuale*, (II ed.), Il Mulino, Bologna, 1987.

<sup>41</sup> R. H. THALER, C. SUNSTAIN, *Gentle Nudge*, Yale University Press, 2008.

immagini. Il movimento per il “*legal design*” studia dunque le modalità appropriate, anche dal punto di vista semiotico, per trasferire concetti giuridici contenuti in testi normativi<sup>42</sup>.

In una prospettiva di genere tale approccio appare particolarmente promettente perché consente, fin dagli albori del fenomeno, di individuare forme comunicative coerenti con una concezione paritaria e non discriminatoria fra i sessi. E mentre, come si è visto, con riguardo alle parole spesso non è facile individuare i termini appropriati senza sgradevoli manipolazioni del vocabolario, le immagini offrono infinite possibilità, universali oppure adattate al contesto nazionale. Se è vero che il più delle volte gli stereotipi sessisti passano attraverso l’immagine della donna negli strumenti di comunicazione, l’adozione di codici visivi normativi neutrali o non stereotipati costituisce una chiara scelta delle istituzioni.

Nel rapporto tra lingua e diritto, stante la constatazione che la lingua è in continuo cambiamento ed evoluzione, si dovrebbe invero tentare di comprendere “se è lei che condiziona il cambiamento del diritto o viceversa”<sup>43</sup>. Tale tentativo appare però destinato a non trovare una soluzione, se non nella reciproca interazione e vicendevole condizionamento.

#### 4. DIRITTO E LINGUA: UN DIALOGO MAI INTERROTTO E SEMPRE FECONDO.

Come la stessa Stefania Cavagnoli mette in evidenza<sup>44</sup> in termini generali, il discorso linguistico è determinante anche per quello giuridico, laddove il legame tra lingua e diritto si estende anche nella rappresentazione degli istituti giuridici, che spesso non corrispondono, sebbene almeno apparentemente si tratti dello stesso significante. Tale situazione può creare problemi di equivalenza e di interpretazione, specie nella misura in cui il passaggio dalla normativa unionale a quella nazionale già *ab origine* non può prescindere dalla trasposizione in un sistema giuridico diverso e da una traduzione in un linguaggio differente.

Il volume dal quale hanno preso le mosse le considerazioni esposte è solo una delle più recenti testimonianze del dialogo che da tempo coinvolge giuristi e linguisti<sup>45</sup>, accomunati dall’interesse

<sup>42</sup> V. M. HAGAN, *Law by design*, in <http://www.lawbydesign.co/en/home/>; e LeDA, The Legal Design Alliance, in <http://www.legaldesignalliance.org/>, e, ivi, R. DUCATO, H. HAAPIO, M. HAGAN, M. PALMIRANI, S. PASSERA, A. ROSSI, *Legal Design Manifesto*, nonché R. DUCATO, *Legal design and the drama of the synecdoche*, linkedin.com, 2018.

<sup>43</sup> M. CORTELAZZO, *L’italiano giuridico sta davvero cambiando?*, in F. BAMBI, B.

POZZO (a cura di), *L’italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, 179.

<sup>44</sup> S. CAVAGNOLI, *Introduzione. Lingua di genere e linguaggio legislativo in Europa*, p. 36.

<sup>45</sup> Fra le tante opere in italiano si segnalano F. ORLETTI (a cura di), *Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società*, Armando 2001; J. BUTLER, *Questione di genere: Il femminismo e la sovver-*



ermeneutico. Si tratta, con ogni evidenza, di una prospettiva particolarmente importante per la disciplina del diritto comparato, non soltanto perché apre nuovi territori di indagine — basti pensare a quello, appena accennato in questa sede, della semiotica —, ma perché la comprensione profonda e intima di un sistema giuridico e la sua credibile comparabilità con altri sistemi richiede ormai che l'interprete tenga conto anche di questa dimensione, che in passato poteva apparire “eccentrica”.

Il dialogo rileva in modo particolare per gli studi comparatistici, che hanno molto da apprendere — ma anche molto da dare — ad altre discipline, tra le quali quelle linguistiche sono antesignane, in relazione agli scopi e alla metodologia della comparazione. Posto che questa è una innata dimensione epistemologica umana (qualsiasi classificazione richiede che si individuino i dati comuni, e quando si vogliono segnare i confini è necessario individuare le differenze), questo processo intellettuale e interpretativo varia anche in relazione alle finalità perseguite, siano esse pratiche, accademiche, istituzionali. La meticolosità del lavoro svolto dalle linguiste e dai linguisti, che appare assimilabile a quella che le giuriste e i giuristi adottano nei loro studi, offre spunti significativi dai quali muovere per esplorare nuove prospettive di indagine (si pensi all'analisi dei *corpora* e alle potenzialità di analoghe ricerche svolte sui testi normativi).

Allo stesso tempo vi sono ricerche che richiedono la compartecipazione di più competenze, e quella sul linguaggio normativo di genere ne è un eccellente esempio: da un lato l'intimo significato di una parola, la sua implicazione sessista (o a-sessista) è individuabile solo attraverso gli strumenti propri delle studioso (e degli studiosi) del linguaggio. Ma allo stesso tempo le costrizioni istituzionali e immanenti del diritto (*in primis* il principio della univo-

---

sione dell'identità, Laterza 2013 (in particolare Il Cap. 1, sez. VI, dedicata a “Il linguaggio, il potere e le strategie di dislocazione”); S. LURAGHI, A. OLITA, *Linguaggio e genere: grammatica e usi*, Carocci, 2006; M. S. SAPEGNO (a cura di), *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, 2010; E. TEDESCHI, I. CALOISI (a cura di), *Cultura di Genere: Scenari e percorsi*, ITA 2013 (in particolare il saggio di S. CICIN, *Verso una cittadinanza consapevole. Il linguaggio rispettoso delle differenze di genere quale strumento per vincere il pregiudizio sessuale*).

Nella letteratura d'oltreoceano v., per cominciare, C. ROMAN, S. JUHASZ, C. MILLER, *The Women and Language Debate: A Sourcebook*, Rutgers University Press 1994; cui adde M. CRAWFORD, *Talking Difference: On Gender and Language*, Sage Pub. 1995;

D. CAMERON (a cura di), *The Feminist Critique of Language: A Reader*, Routledge 1998; A. GODDARD, L. M. PATTERSON, *Language and Gender*, Routledge 2000; J. HOLMES, M. MEYERHOFF (a cura di), *The Handbook of Language and Gender*, Blackwell 2003; P.K. CHEW, L.K. KELLEY-CHEW, *Subtly Sexist Language*, 16 *Colum. J. Gender & L.* 643 (2007); A. JULE, *A Beginner's Guide to Language and Gender*, MM 2008; M. TALBOT, *Language and Gender*, Polity 2010; P. ECKERT, S. MCCONNELL-GINET, *Language and Gender*, Cambridge University Press, 2013; S. MILLS, *Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives*, Routledge 2013; L. LI-TOSSELITI, *Gender and Language Theory and Practice*, Routledge 2013; R. TOLMACH LAKOFF, *Context Counts: Papers on Language, Gender, and Power*, Oxford University Press 2017; F. TITJEN, *Language and Gender*, Cambridge University Press 2018.

cità ontologica dei vocaboli giuridici) va compreso ed illustrato dalle studiose (e dagli studiosi) del diritto. Senza un siffatto rigore si cade nella dimensione, molto di moda ma nella sostanza nichilista, post-moderna del diritto come narrazione di fenomeni sociali.